



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 25 del 28/06/2010

OGGETTO: TARIFFA/TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2010

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	LAURINI LUCA	Presente	10	CARRAGLIA ENZO	Presente
2	PUDDU PIER PAOLO	Presente	11	CATELLI GIAN LUCA	Presente
3	TESTA GILBERTO	Presente	12	LAVEZZINI ENRICA	Assente
4	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Assente	13	BOTTAZZI ILARIA	Presente
5	TALIGNANI CARLA	Presente	14	PISARONI DANIELE	Presente
6	GENUA FABRIZIO	Assente	15	MICHELAZZI LAMBERTO	Assente
7	FRATTI SALIMA	Presente	16	LEONI GIANARTURO	Presente
8	PASSERA MAURIZIO	Presente	17	DONATI GIUSEPPE	Assente
9	CONCARI LUCA	Presente			

Totale Presenti: n. 12

Totale Assenti: n. 5

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott.Luca Laurini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	TARIFFA/TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2010
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 -"Norme in materia ambientale"- ed in particolare l'art. 238 che:
 - ha istituito la tariffa integrata ambientale previa soppressione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art 49 del DL 22/97;
 - dispone l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti (e quindi la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – cd. "Tariffa Ronchi") sino all'emanazione di apposito regolamento che definisca nuovi criteri di determinazione della tariffa rifiuti;
- l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (legge conv. n. 13/2009) che stabilisce quanto segue: "Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti",
- l'art. 14, comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a mente del quale: «le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».

VISTO inoltre che:

- l'art. 264, comma 1, lett. i), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, secondo la quale ".. a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente D.Lgs (...) è abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto".

CONSIDERATO che ad oggi il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è stato ancora emanato, e non risultano indicazioni di una sua prossima emanazione.

VISTE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24.7.2009 che ha affermato la natura tributaria della TIA e l'estraneità della stessa all'ambito di applicazione dell'IVA;
- l'ordinanza n. 64 del 24 febbraio 2010 con la quale la stessa Corte ribadisce che la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) "*costituisce non già un'entrata patrimoniale di diritto privato [...] ma conserva la qualifica di tributo*";

- la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 8313 dell'8 aprile 2010 che conferma la natura fiscale della TIA (accogliendo integralmente quanto affermato dalla Corte Costituzionale);
- la risposta del 7 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate all'interpello proposto dal gestore Enia SPA (Prot. n. 954-87933/2010) in cui si sostiene che “ *le prestazioni ..rese agli utenti risultano escluse dall'ambito di applicazione dell'Iva, anche sotto il profilo degli obblighi strumentali connessi*”;

VISTE, altresì:

- la Legge Regionale Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 avente ad oggetto “Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni” che, in particolare, all'art. 28, comma 2 prevedeva l'approvazione da parte della Regione del piano economico e del piano finanziario relativo alla tariffa rifiuti;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 4 febbraio 2010 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 commi 2 e 7 della suddetta legge regionale;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2010 che differisce al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali,

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati approvato con propria deliberazione n.° 24, adottata in data odierna;

CONSIDERATO:

- che, la sentenza della Corte Costituzionale citata conferma il collegamento tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento in capo al gestore nominato, e che dunque tale soggetto, l' “ente gestore,” che si occupa della gestione complessiva del ciclo dei rifiuti , provvede anche alla riscossione della tariffa, così come già previsto dai commi 13 e 15 dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 05 febbraio 1997;
- che “ente gestore” per il Comune di Busseto è la società ENIA SPA che svolge la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in ottemperanza agli artt. 112, 113 e 115 (trasformazione delle aziende speciali in società per azioni) della Legge 18 agosto 2000, n. 267 nonché all'[art. 23-bis](#), [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#);

VISTI l'art. 49 comma 8 del D.Lgs. 22/97 che afferma che la tariffa è determinata dagli enti locali in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e l'art. 8 del D.P.R. 158/99 che prevede che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero i singoli comuni devono approvare il piano finanziario tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

VISTO il comma 4 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 che definisce le componenti essenziali del costo del servizio in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RITENUTO, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sarebbe possibile oggi dare attuazione “provvisoria” alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, e che tale attuazione provvisoria potrebbe avvenire senza stravolgere l'impianto regolamentare e tariffario, visto che l'attuazione della Tariffa

Integrata ambientale avviene mediante applicazione del metodo "normalizzato" di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158.

CONSIDERATO che il passaggio dalla Tariffa d'igiene ambientale (di cui al D.Lgs. n. 22/1997) alla Tariffa integrata ambientale (di cui al D.Lgs. n. 152/2006), permetterebbe di non stravolgere le modalità operative e procedurali oggi in uso, ivi compreso il sistema tariffario, anche in considerazione delle modifiche che saranno apportate con l'attuazione del Federalismo Fiscale previsto dalla legge n. 42/2009;

VISTA la circolare A.n.c.i. Emilia-Romagna del 18 giugno 2010 con la quale si ribadisce che in base alle norme sopraccitate i Comuni possono deliberare entro il 30 giugno 2010 il passaggio dalla Tia Ronchi alla Tia corrispettivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 se la delibera regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione, ovvero, in base al D.M. 29 aprile 2010, entro il 30 giugno 2010.

PRESO ATTO che il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 in sede di conversione in legge potrebbe non confermare la natura di corrispettivo della Tariffa Integrata ambientale così come previsto dal comma 33 dell'art. 14 sopra citato.

RITENUTO quindi, comunque, nelle more della conversione in legge del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con proprio atto di:

- approvare il piano economico-finanziario del servizio rifiuti comprensivo dell'Iva al 10%
 - in quanto il servizio viene fatturato da Enìa al Comune;
- inserire in bilancio, attraverso apposita variazione, l'entrata della Tariffa e la spesa relativa al servizio rifiuti i cui importi devono coincidere con quelli del piano economico finanziario;
- demandare alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti per l'anno 2010 tenendo conto del costo del servizio pagato al gestore al lordo di IVA 10%;

RITENUTO peraltro che qualora intervenissero novità legislative di modifica della natura del prelievo, per l'anno in corso, riaffermandone la natura di corrispettivo ed, in particolare, qualora in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, venisse confermata la natura non tributaria del prelievo di cui all'art 238 del D. Lgs 152/06, di fare salvi i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29 dicembre 2009 di approvazione del Piano Economico Finanziario 2010, in precedenza adottata;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti reso ai sensi dell'articolo 239 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SENTITO l'intervento del Sindaco il quale, nella propria qualità di Assessore ai Servizi Finanziari, illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.°12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il piano finanziario così come proposto dalla società ENIA SPA per un importo di € 1.237.492,30 IVA inclusa e al netto del Tributo Ambientale (Allegato A alla presente deliberazione);
- 2) DI FISSARE il tasso di copertura dei costi nella misura del 100% da coprire con le tariffe che si andranno a determinare;
- 3) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale la determinazione, con apposito atto, delle tariffe come previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- 4) DI APPORTARE al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 la seguente variazione:

MAGGIORI ENTRATE:

1.02.0080 "Tariffa di Igiene Ambientale" + € 1.238.000,00

MAGGIORI SPESE:

1.09.0503 "Prestazione di servizi nettezza urbana" + € 1.238.000,00

- 5) DI DARE ATTO che con la variazione al bilancio per l'esercizio 2010, di cui al presente provvedimento, vengono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio secondo le disposizioni contenute nell'articolo 193.1 del D. Lgs. 267/2000;
- 6) DI DEMANDARE ad apposita deliberazione la disciplina del rapporto tra Comune e Gestore (concessionario ex lege) relativo alla gestione e della riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale/Tributo;

DELIBERA INOLTRE CHE

qualora intervenissero novità legislative di modifica della natura del prelievo, per l'anno in corso, riaffermandone la natura di corrispettivo ed, in particolare, qualora in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, venisse confermata la natura non tributaria del prelievo di cui all'art 238 del D. Lgs 152/06, di fare salvi i contenuti della propria deliberazione n. 42 del 29 dicembre 2009 di approvazione del piano finanziario per l'anno 2010;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

**con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.°12 (dodici)
Consiglieri presenti e votanti,**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott.Luca Laurini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Busseto, li 02/07/2010

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.)

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2010 al 17/07/2010 , senza reclami

è diventata esecutiva il giorno 13/07/2010, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Busseto, li 03/08/2010

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi